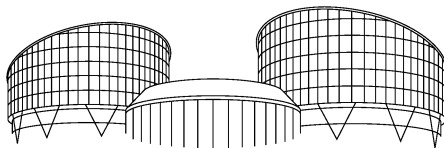


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DE LUCIA c. ITALIA

(Ricorsi nn. 18135/24 e 21363/24)

SENTENZA

STRASBURGO

28 maggio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa De Lucia c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, *presidente*,

Frédéric Krenç,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 maggio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. Le precisazioni relative al ricorrente e ai ricorsi sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, egli presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

7. Il ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore. Egli invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi

dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

11. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

12. Il ricorrente ha formulato un'altra doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano che vi sono state delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella sentenza *Ventorino* (sopra citata).

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, e *Nicola Silvestri*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 maggio 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Georgios A. Serghides
Presidente

SENTENZA DE LUCIA c. ITALIA

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorso (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese (in euro) ²
1.	18135/24 21/06/2024	Pasqualino DE LUCIA 1975	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 911/06, 18/09/2006 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 981/06, 14/11/2006 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1182/06, 13/12/2006	04/12/2006 20/03/2007 16/04/2007	in corso Più di 18 anni e 4 mesi e 12 giorni in corso Più di 18 anni e 27 giorni in corso Più di 18 anni	Azienda sanitaria locale CE/2 (A.S.L.) Pagamento di onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>)	<i>Therapic Center s.r.l. e altri c. Italia</i> , n. 39186/11, 4 ottobre 2018	4.500	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA DE LUCIA c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorso (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese (in euro) ²
2.	21363/24 23/07/2024		Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2/07 19/01/2007	29/05/2007	in corso Più di 17 anni e 10 mesi e 18 giorni	Azienda sanitaria locale CE/2 (A.S.L.)		3.800	
			Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 127/05/07, 02/02/2007	29/05/2007	in corso Più di 17 anni e 10 mesi e 18 giorni	Pagamento di onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>)			
			Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1363/9/06, 02/02/2007	29/05/2007	in corso Più di 17 anni e 10 mesi e 18 giorni				